

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2450)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e Belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4226)

d'iniziativa dei deputati FRANCESCHINI, ELKAN, ROMANATO, PERDONA', PIZALIS, TITOMANLIO Vittoria, LIMONI, REALE Giuseppe, RAMPA, FUSARO, BALDELLI, BUZZI, LEONE Raffaele, SAVIO Emanuela, CAIAZZA, D'AMBROSIO, BERTE' CERRETI Alfonso, MAROTTA Vincenzo, e BIANCHI Gerardo

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 gennaio 1963*

Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1) per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 milioni nell'esercizio 1964-65;

2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;

3) per contributi destinati agli edifici delle scuole degli altri tipi, nonché per gli istituti statali di educazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65 ».

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, l'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica che comportino una previsione di spesa non superiore ai 100 milioni di lire sono demandati

alla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme ivi previste.

Art. 3.

L'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è così sostituito:

« Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, e quando si verifichino casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro dell'interno, su proposta

del Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emanerà, di concerto col Ministro dell'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma ».

Art. 4.

La maggiore spesa di lire 2 miliardi implicata dalla presente legge è posta a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo agli interventi previsti dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per i corrispondenti esercizi 1962-63 e 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.